



www.swissperform.ch

Gesellschaft für Leistungsschutzrechte

Société pour les droits voisins

Società per i diritti di protezione affini

Societad per ils dretgs vischins

Condizioni generali di gestione

per gli interpreti audio e/o audiovisivi

Versione del 24 aprile 2012

Indice

1. Scopo del contratto	3
2. Prestazioni che rientrano nella gestione.....	3
3. Diritti di utilizzo e diritti al compenso ceduti ai fini di gestione.....	4
4. Validità territoriale del contratto	6
5. Responsabilità di SWISSPERFORM	9
6. Pretese verso SWISSPERFORM	9
7. Comunicazione elettronica	9
8. Informazioni sul titolare dei diritti, prestazioni e protezione dei dati.....	10
9. Ripartizione e conteggi.....	13
10. Tributi pubblici.....	14
11. Contestazioni	15
12. Pseudonimi	16
13. Affiliazione a SWISSPERFORM.....	16
14. Disposizioni integrative	16
15. Entrata in vigore e fine del contratto	16

Le presenti Condizioni generali di gestione regolano il rapporto giuridico tra SWISSPERFORM e i rispettivi membri, che sono contemporaneamente mandanti ai fini della gestione dei diritti (nel seguito definiti il «membro»). Le presenti Condizioni generali costituiscono, nella versione in vigore al momento della sottoscrizione, parte integrante del Contratto di affiliazione e gestione stipulato tra il membro e SWISSPERFORM (nel seguito definito il «contratto»).

1. Scopo del contratto

Nel contratto, il membro incarica SWISSPERFORM della gestione fiduciaria dei diritti, rispettivamente dei diritti al compenso attuali e futuri (nel seguito definiti i «diritti») che gli spettano in virtù della legge sul diritto d'autore (LDA) nella sua qualità di artista interprete e che vengono gestiti da una società di gestione o in altro modo a livello collettivo.

Laddove fosse necessario per lo scopo, il membro cede a SWISSPERFORM i diritti elencati alla cifra 4 del contratto e incarica SWISSPERFORM di incassare i relativi compensi presso gli utenti. SWISSPERFORM gestisce e tutela questi diritti direttamente o tramite organizzazioni di gestione, imprese o associazioni svizzere o estere (nel seguito definite la «società sorella»). Per questo scopo SWISSPERFORM può stipulare contratti di reciprocità, unilaterali e altri contratti di collaborazione (nel seguito complessivamente definiti il «contratto di reciprocità») e cedere ulteriormente i diritti che le vengono affidati nell'ambito di questi contratti. SWISSPERFORM non sfrutta a livello commerciale i diritti che le sono stati ceduti.

SWISSPERFORM non consegue alcun utile.

2. Prestazioni che rientrano nella gestione

Il contratto si riferisce a tutte le prestazioni realizzate dal membro nella sua qualità di artista interprete (singolarmente o insieme ad altri) in stanza di contratto (nel seguito genericamente denominate la «prestazione»).

Rientrano nel campo di applicazione del contratto anche le prestazioni eseguite dal membro prima della sottoscrizione del contratto (singolarmente o insieme ad altri), a meno che il membro non abbia già ceduto a terzi i diritti correlati a queste prestazioni che ai sensi del diritto applicabile non devono essere imperativamente gestiti tramite una società di gestione. Il membro s'impegna a comunicare a SWISSPERFORM tutte le cessioni di diritti effettuate prima della conclusione del contratto per le sue prestazioni. Laddove il membro dovesse tornare a essere titolare di diritti precedentemente ceduti, questi saranno compresi nel campo di applicazione del contratto, vale a dire ceduti a SWISSPERFORM ai fini di una gestione.

In costanza di contratto, nessuna prestazione può essere esclusa, a meno che si tratti di diritti correlati a prestazioni che per il diritto applicabile non devono essere imperativamente gestiti da una società di gestione ai sensi della cifra 3.3 delle presenti Condizioni generali di gestione. Resta riservata in ogni caso la possibilità di una limitazione territoriale ai sensi della cifra 4.2 delle presenti Condizioni generali di gestione.

3. Diritti di utilizzo e diritti al compenso ceduti ai fini di gestione

3.1 Ambito della gestione

Il membro cede i diritti di cui alla cifra 4 del contratto a SWISSPERFORM e incarica quest'ultima di gestirli in tutto il mondo secondo le disposizioni degli statuti, dei regolamenti e del contratto. SWISSPERFORM dichiara di accettare la presente cessione.

3.2 Estensione della cessione

SWISSPERFORM riceve con la cessione dei diritti la facoltà di effettuare qualsiasi azione che si rendesse necessaria per la gestione dei diritti. È in particolare autorizzata a far valere in via giudiziale ed extragiudiziale i diritti e le richieste di risarcimento danni a proprio nome e ai fini di un accordo transattivo. Ha la facoltà di cedere a una società sorella svizzera

o estera questi diritti o dei singoli poteri che le spettano nell'ambito della gestione.

3.3 Possibile limitazione dell'estensione della cessione dei diritti

Il membro può limitare l'estensione della cessione dei diritti unicamente a quei diritti che possono essere gestiti solo tramite una società di gestione autorizzata ai sensi dell'art. 40 cpv. 1, lett. a^{bis} e b LDA. Ciò significa che il membro, in virtù di questa limitazione, non può partecipare ai proventi gestiti a livello collettivo da SWISSPERFORM al di fuori dell'ambito della vigilanza federale.

Il membro deve indicare alla cifra 5 del contratto se procede o meno ad una limitazione dell'estensione della cessione dei diritti in tal senso. Tale dichiarazione può essere modificata dopo la firma del contratto per iscritto e con un preavviso di sei mesi con effetto a decorrere dall'inizio dell'anno civile. Il termine di preavviso e la data di inizio non valgono in caso di dichiarazione di limitazione a seguito della cessione dei diritti a un organismo di diffusione o a un produttore secondo quanto previsto dall'art. 3 cpv. 2 degli statuti di SWISSPERFORM. In questo caso, la dichiarazione di limitazione può essere rilasciata per iscritto senza preavviso e con effetto in qualsiasi momento.

Qualora il membro non rilasciasse alcuna dichiarazione alla cifra 5 del contratto, o nel caso in cui le informazioni del membro non fossero chiare o fossero incoerenti, si presume che il membro ceda a SWISSPERFORM tutti i diritti di cui alla cifra 4 del contratto.

3.4 Natura dell'obbligo di gestione

La cessione dei diritti di cui alla cifra 4 del contratto e l'obbligo di gestione di SWISSPERFORM si limitano alla gestione collettiva dei diritti. Non comporta alcun obbligo da parte di SWISSPERFORM per la gestione dei diritti di ogni singolo caso.

SWISSPERFORM è tenuta a eseguire le proprie attività nel rispetto dei principi tipici di un'amministrazione sana ed economica. S'impegna a salvaguardare nel modo più esteso possibile i diritti ceduti.

La concessione in licenza e l'incasso delle indennità si basano tuttavia in linea di principio sulle informazioni e i dati degli utenti stessi. SWISSPERFORM, per ragioni correlate ai costi, non può garantire una copertura del mercato e/o un'applicazione del diritto privi di lacune.

4. Validità territoriale del contratto

4.1 Aspetti generali

La cessione dei diritti di cui alla cifra 4 del contratto si riferisce alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein (a patto che ciò sia previsto dal contratto e sia valida la rispettiva decisione del comitato direttivo di SWISSPERFORM), oltre che a tutti quei paesi del mondo, nei quali SWISSPERFORM ha sottoscritto con delle società sorelle degli accordi di reciprocità.

In questo senso, il membro incarica SWISSPERFORM anche della gestione dei diritti che gli spettano in Svizzera e all'estero e che vengono amministrati da una società sorella, e le cede i rispettivi diritti in Svizzera e all'estero di cui alla cifra 4 del contratto.

Il membro riconosce gli accordi fra SWISSPERFORM e le società sorelle che escludono la possibilità di doppia affiliazione a organizzazioni addette alla gestione degli stessi diritti nello stesso territorio e s'impegna in caso di conflitto, a porre fine all'affiliazione alla società sorella dietro semplice richiesta di SWISSPERFORM. Altrimenti, nel caso in cui ciò fosse possibile, egli si impegna a porvi rimedio tramite limitazioni specifiche per i singoli paesi nell'ambito del contratto con SWISSPERFORM, come pure nei contratti di gestione con le società sorelle coinvolte.

4.2 Possibile limitazione territoriale

Il membro può limitare territorialmente l'estensione della cessione dei diritti di cui alla cifra 4 del contratto e il mandato di gestione scegliendo fra tre varianti. Come prima variante («globale minus») il membro può escludere alcuni paesi dalla cessione dei suoi diritti. Come seconda variante («regionale plus») il membro può limitare la cessione dei propri diritti alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein e ad altri paesi che indica. Come terza variante («regionale») il membro può limitare la cessione dei propri diritti alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein.

Una limitazione di questo tipo secondo una delle tre varianti significa che SWISSPERFORM non è tenuta, né è autorizzata a gestire i diritti del membro tramite le società sorelle nei paesi esclusi. Quindi il membro, in riferimento a tali paesi esclusi, non ha nemmeno diritto a indennità maggiorate, che potrebbero realizzarsi sul modello dei cosiddetti contratti di non scambio con società sorelle straniere per la remunerazione delle utilizzazioni all'estero.

Nel caso in cui il membro volesse limitare per territorio la cessione dei propri diritti e il mandato di gestione ai sensi di una delle tre varianti, deve indicarlo alla cifra 6 del contratto. Questa dichiarazione può essere modificata per iscritto dopo la firma del contratto, con un termine di preavviso di sei mesi con effetto a decorrere dall'inizio dell'anno civile. Il termine di preavviso e la data d'inizio non valgono nel caso di dichiarazione di limitazione a seguito della cessione dei relativi diritti a un organismo di diffusione o a un produttore secondo quanto previsto dall'art. 3 cpv. 2 degli statuti di SWISSPERFORM. In questo caso, la dichiarazione di limitazione potrà essere rilasciata o modificata per iscritto, senza preavviso, con effetto in qualsiasi momento.

Nel caso in cui il membro non rilasciasse alcuna informazione alla cifra 6 del contratto o qualora le informazioni del membro non fossero chiare o fossero incoerenti, si presume che la cessione vale per tutto il mondo (ai sensi della cifra 4.1 delle presenti Condizioni generali di gestione).

Il membro è consapevole del fatto che nelle banche dati di SWISSPERFORM, la registrazione delle limitazioni per territorio (vale a dire la prima e la seconda variante) è in fase di allestimento. Egli è pure consapevole del fatto che tale registrazione richiederà, prima di essere completa, ancora un certo tempo. SWISSPERFORM non si assume pertanto alcuna responsabilità per danni derivanti al membro da un'applicazione ancora incompleta delle limitazioni per territorio.

4.3 Gestione all'estero

All'estero SWISSPERFORM s'impegna a gestire nella maniera più estesa possibile i diritti che le sono stati ceduti ai sensi della cifra 4 del contratto in collaborazione con le rispettive società sorelle. SWISSPERFORM comunica alla società sorella competente le utilizzazioni di cui è a conoscenza.

Alla gestione all'estero da parte delle società sorelle si applicano le disposizioni, le tariffe, le regole di ripartizione e i contratti validi nel rispettivo paese. Ogni società sorella definisce la propria modalità di lavoro in modo autonomo. Pertanto SWISSPERFORM non può garantire una gestione dei diritti del membro priva di lacune. All'estero SWISSPERFORM non è tenuta a portare avanti la propria attività direttamente.

Qualora in un paese operassero diverse società sorelle, SWISSPERFORM stipula uno o più contratti di reciprocità con la società o le società sorelle di sua scelta.

5. Responsabilità di SWISSPERFORM

SWISSPERFORM risponde della fedele e diligente esecuzione degli obblighi che le spettano a dipendenza del contratto. La responsabilità è limitata ai danni causati intenzionalmente o per negligenza grave. SWISSPERFORM non risponde dei pagamenti effettuati indebitamente o in maniera parziale ai membri, che sono stati versati a seguito di informazioni fornite dal membro non palesemente sbagliate.

Per le azioni/omissioni delle società sorelle con cui SWISSPERFORM ha sottoscritto dei contratti di reciprocità al fine di gestire i diritti del membro, SWISSPERFORM risponde sulla base dei criteri del diritto di sostituzione di cui all'art. 399 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni. In particolare, SWISSPERFORM non risponde per l'insolvenza di società sorelle svizzere o estere che rappresentano SWISSPERFORM nella gestione dei diritti del membro.

6. Pretese verso SWISSPERFORM

Le pretese del membro verso SWISSPERFORM possono essere cedute e costituite in pegno solo dopo esplicita autorizzazione scritta di quest'ultima.

7. Comunicazione elettronica

7.1 Generalità

SWISSPERFORM si avvale sempre più spesso dei mezzi elettronici (e-mail, servizi online, ecc.) per la comunicazione con il membro e per eseguire le proprie prestazioni. Essa è autorizzata a sostituire le forme di comunicazione e di scambio di informazioni via posta utilizzate finora con i mezzi elettronici.

7.2 Comunicazione via mail

Con la comunicazione dell'indirizzo e-mail da parte del membro a SWISSPERFORM, SWISSPERFORM e il membro sono legittimati a comunicare tra di loro via posta elettronica. SWISSPERFORM ha il diritto di inviare

via mail al membro tutte le comunicazioni e i documenti in precedenza spediti per posta.

8. Informazioni sul titolare dei diritti, prestazioni e protezione dei dati

8.1 Generalità

Il membro s'impegna a fornire a SWISSPERFORM le informazioni e le indicazioni necessarie per la definizione e la gestione dei suoi diritti e a mettere a disposizione della stessa la documentazione necessaria a questo scopo. Lo stesso vale per le informazioni e i documenti necessari ai fini della ripartizione.

Il membro s'impegna a comunicare immediatamente le eventuali modifiche di indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, indirizzo per i pagamenti, numero IVA ecc. Notifiche di conteggi e di corrispondenze di altro tipo all'ultimo indirizzo (postale o elettronico) comunicato dal membro sono considerate come validamente avvenute.

In caso di mancata comunicazione di un indirizzo valido per le notifiche, l'affiliazione potrà essere sospesa ai sensi dell'art. 5a degli statuti di SWISSPERFORM. Ciò significa che l'obbligo di SWISSPERFORM di trasmettere conteggi e corrispondenza di altro tipo, oltre che di pagare il prodotto della gestione, sarà sospeso. SWISSPERFORM non è tenuta ad effettuare indagini volte a reperire l'indirizzo per notifiche e pagamenti.

SWISSPERFORM parte dal presupposto che il membro è il beneficiario economico del prodotto della gestione versato derivante dalla riscossione, e che egli paga le relative imposte. Se il membro non è il beneficiario economico o lo è solo in parte, o l'autorità fiscale richiedesse delle informazioni in merito alla persona del beneficiario economico, rispettivamente del prodotto della gestione che gli è stato versato, il membro s'impegna, dietro semplice richiesta di SWISSPERFORM, a comunicarle tutte le informazioni necessarie a questo proposito.

In caso di decesso del membro, i suoi successori devono indicare a SWISSPERFORM un rappresentante comune. Fino a che gli eredi sono sconosciuti o che non è stato nominato un rappresentante comune, rispettivamente non è stata eseguita in via definitiva la divisione dell'eredità, l'obbligo di SWISSPERFORM di notificare conteggi e corrispondenza di altro tipo, oltre che di versare il prodotto della gestione, è sospeso.

8.2 Comunicazione delle prestazioni

Il membro s'impegna a comunicare a SWISSPERFORM tutte le prestazioni che ha creato o ha contribuito a creare in qualità di artista interprete nel corso della durata del presente contratto (segnatamente servendosi dei moduli per la discografia, rispettivamente la filmografia, scaricabili dal sito di SWISSPERFORM).

Il membro riconosce eventuali disposizioni nel regolamento di ripartizione, secondo cui i titolari di diritti che non sono stati documentati o fatti valere fino al momento stabilito all'interno del regolamento di ripartizione, non potranno più essere considerati nell'ambito della ripartizione, o verranno considerati solo in misura ridotta. Con tali disposizioni possono venire anche limitati i diritti del membro che si riferiscono a una partecipazione retroattiva alle utilizzazioni che si sono realizzate prima dell'efficacia dell'affiliazione presso SWISSPERFORM.

Per la notifica delle prestazioni su supporti audio e audiovisivi valgono i seguenti termini:

- *per tutte le prestazioni che sono state create prima della conclusione del contratto: entro tre mesi dalla conclusione del contratto;*
- *per tutte le prestazioni che vengono incise nel corso della durata del contratto su supporti audio e audiovisivi: entro un mese dalla conclusione dell'incisione.*

8.3 Impiego delle informazioni (protezione dei dati)

SWISSPERFORM ha la facoltà di elaborare tutte le informazioni concernenti il membro e le sue rispettive prestazioni (nel seguito denominate «dati»)

per la gestione e l'amministrazione dei suoi diritti, per la lotta contro la pirateria e per finalità scientifiche.

Il membro è d'accordo che SWISSPERFORM, nell'ambito di questa elaborazione dei dati, in particolare

- gestisca un dossier sul membro (cartaceo e/o elettronico);*
- inserisca i dati nelle banche dati;*
- diffonda i dati ai propri collaboratori, alle società sorelle svizzere ed estere, oltre che ad altre organizzazioni fidate in Svizzera e all'estero che si occupano della documentazione di diritti nell'ambito di contratti per il raggiungimento degli scopi menzionati;*
- renda noti i dati a terzi nell'ambito di contratti per il raggiungimento degli scopi menzionati anche in quei paesi in cui non viene garantita un'adeguata protezione dei dati corrispondente a quella prevista dal diritto svizzero. Tuttavia, ove possibile, SWISSPERFORM garantisce, nell'ambito della trasmissione dei dati in altri paesi, il rispetto delle leggi e delle disposizioni vigenti, ad esempio, quando SWISSPERFORM sottoscrive degli accordi con i quali viene assicurato che i destinatari dei dati mantengano un livello di protezione dei dati adeguato.*

Fatta salva un'esplicita diversa istruzione scritta del membro, SWISSPERFORM ha anche la facoltà di mettere a disposizione delle altre società di gestione e associazioni svizzere del relativo comparto i dati del membro al fine di un confronto dei dati relativi all'affiliazione.

SWISSPERFORM è autorizzata a rendere noti i dati ad autorità o uffici governativi, ad autorità di sorveglianza o ad altre persone nel rispetto delle norme applicabili, delle disposizioni, delle citazioni, delle ingiunzioni delle autorità o di altri procedimenti simili, laddove ciò fosse prescritto o consentito dalla legge in vigore.

Anche qualora non fosse necessario per perseguire gli scopi di cui al capoverso 1, le informazioni relative alle prestazioni registrate nelle banche

dati di SWISSPERFORM e ai rispettivi aventi diritto (ma non relative ai proventi delle prestazioni) possono essere rese accessibili al pubblico in Svizzera e all'estero.

SWISSPERFORM si avvale di provvedimenti a livello tecnico e organizzativo al fine di proteggere i dati contro un'elaborazione non autorizzata.

Il membro può richiedere in qualsiasi momento informazioni sui dati contenuti nella banca dati di SWISSPERFORM che lo riguardano, e chiedere la rettifica dei dati errati.

9. Ripartizione e conteggi

9.1 Ripartizione delle entrate

Il membro prende atto che SWISSPERFORM è obbligata ad allestire un regolamento di ripartizione dei compensi riscossi che viene sottoposto per approvazione all'autorità di sorveglianza, l'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI). La ripartizione dei compensi è eseguita secondo quanto previsto dal regolamento così approvato. SWISSPERFORM è pure obbligata a coprire i costi amministrativi derivanti dal prodotto della gestione e a destinare una parte delle entrate a finalità culturali, sociali e per la lotta contro la pirateria, così come previsto negli statuti e nel regolamento di ripartizione. Vale il regolamento di ripartizione in vigore al momento dell'allestimento del conteggio.

Il membro prende pure atto che SWISSPERFORM può trasferire singoli compiti nel settore della ripartizione a un'organizzazione adatta (nel seguito denominata «organizzazione incaricata»), secondo quanto previsto dal regolamento di ripartizione.

Il membro accetta pure che somme eventualmente non distribuite una volta decorsi i termini di prescrizione e importi che non raggiungono la somma minima prevista dal regolamento di ripartizione, vengano impiegati nell'interesse collettivo degli artisti interpreti e per scopi sociali e culturali, così come previsto dal regolamento di ripartizione.

Il membro prende poi atto che il regolamento di ripartizione potrà essere modificato in qualsiasi momento. Ogni modifica del regolamento di ripartizione e - in caso di modifiche che richiedono un'autorizzazione - le decisioni dell'autorità di vigilanza, l'IPI, vengono pubblicate sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). In caso di decisione in materia di autorizzazione dell'IPI, essa può essere contestata in giudizio entro 30 giorni dalla pubblicazione sul FUSC. Le modifiche del regolamento di ripartizione vengono quindi pubblicate sul sito Web di SWISSPERFORM.

9.2 Conteggi

SWISSPERFORM, rispettivamente l'organizzazione incaricata, è tenuta a presentare almeno una volta all'anno al membro un conteggio che riporta il reddito delle sue prestazioni secondo quanto previsto dal rispettivo regolamento di ripartizione o da quello delle società sorelle.

I conteggi vengono trasmessi all'ultimo indirizzo (postale o elettronico) comunicato dal membro. Laddove SWISSPERFORM non disponesse di un indirizzo del membro valido per le notifiche, valgono le disposizioni di cui alla cifra 8.1, capoversi 2 e 3 delle presenti Condizioni generali di gestione.

10. Tributi pubblici (imposte, assicurazioni sociali e simili)

SWISSPERFORM, rispettivamente l'organizzazione incaricata, è autorizzata a dedurre dal conteggio del prodotto della gestione eventuali imposte o altre tasse dovute in virtù della legislazione svizzera o estera o dipendente da accordi internazionali.

Qualora in costanza di contratto, il membro fosse o divenisse soggetto all'imposta sul valore aggiunto, sulla base di un fatturato annuo che non comporta l'esonero dall'assoggettamento fiscale (attualmente pari a CHF 100'000.-), in virtù di una rinuncia all'esonero dall'assoggettamento fiscale o per aver optato per una tassazione ad esempio della propria prestazione culturale, lo comunicherà immediatamente a SWISSPERFORM (insieme al suo numero IVA) e SWISSPERFORM, rispettivamente l'organizzazione incaricata, allestirà i conteggi del prodotto della gestione aggiun-

gendovi l'imposta sul valore aggiunto dovuta, secondo l'aliquota in vigore.

SWISSPERFORM, rispettivamente l'organizzazione incaricata, si riserva il diritto di rimborsare al membro l'imposta sul valore aggiunto trattenuta, solo dopo che l'Amministrazione federale delle contribuzioni avrà stabilito prima di ogni pagamento l'assoggettamento o meno del membro all'imposta sul valore aggiunto.

Il membro è obbligato ad allestire direttamente i conteggi dell'imposta sul valore aggiunto con l'Amministrazione delle contribuzioni.

Il membro si obbliga poi a comunicare immediatamente a SWISSPERFORM con scritto raccomandato eventuali variazioni della propria situazione fiscale (nello specifico, la venuta meno dell'obbligo al pagamento d'imposta soggettivo), delle modifiche della denominazione nell'iscrizione del registro dei soggetti sottoposti all'imposta sul valore aggiunto, oltre che l'esercizio e mancato uso di opzioni per la tassazione di singoli fatturati. Il membro risponde verso SWISSPERFORM per il risarcimento di ogni danno subito da SWISSPERFORM dipendente dal mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione, da ritardo o da informazioni inadeguate (in particolare per l'ammontare dell'imposta, interesse di mora e costi di esercizio).

Il membro è personalmente responsabile della dichiarazione dei conteggi del prodotto della gestione alle autorità fiscali e alle assicurazioni sociali (AVS, AI, IPG, ecc.).

11. Contestazioni

Le contestazioni, come ad esempio quelle contro un conteggio dei compensi allestito da SWISSPERFORM o dall'organizzazione incaricata, devono essere trasmesse per iscritto a SWISSPERFORM, rispettivamente all'organizzazione incaricata, entro 60 giorni dall'invio. In caso di mancata contestazione, si riterrà che il contenuto della comunicazione è stato approvato.

12. Pseudonimi

Il membro indicherà i propri pseudonimi nel contratto.

Possono essere comunicati nuovi pseudonimi, che però devono essere scelti di comune accordo con SWISSPERFORM, così da evitare confusioni con altri nomi o pseudonimi.

13. Affiliazione a SWISSPERFORM

Il membro è registrato in qualità di membro con diritto di voto e di elezione nel gruppo di aventi diritto riportato nel contratto, una volta adempite le condizioni previste dagli statuti di SWISSPERFORM in vigore. Qualora l'indicazione rilasciata del membro sul gruppo di aventi diritto fosse manifestamente errata, l'assegnazione a un gruppo di aventi diritto avrà luogo ad opera di SWISSPERFORM così come previsto dall'art. 4a degli statuti.

14. Disposizioni integrative

Il membro riconosce gli statuti di SWISSPERFORM e i rispettivi regolamenti nella versione in vigore. Le versioni più recenti degli statuti e dei regolamenti sono disponibili sul sito Web di SWISSPERFORM e sono vincolanti per il membro.

15. Entrata in vigore e fine del contratto

15.1 Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore al momento della sottoscrizione delle due parti e avrà una durata indeterminata.

Il contratto sostituisce tutti quelli precedenti tra le parti.

15.2 Fine

Il contratto può essere disdetto con un preavviso di sei mesi per la fine di ogni anno civile.

I membri che non dimostrano entro 60 giorni dall'ingiunzione di SWISSPERFORM di rispettare ancora le condizioni di affiliazione di cui

all'art. 3 degli statuti, vengono radiati dall'elenco dei membri. Pure i membri di cui SWISSPERFORM non dispone più di un indirizzo valido per le notifiche per la durata di cinque anni, vengono cancellati dall'elenco dei membri per la fine dell'anno successivo. SWISSPERFORM si riserva il diritto di escludere dalla sua organizzazione i membri che non adempiono ai propri obblighi nei confronti di SWISSPERFORM nonostante una diffida in tal senso, entro 60 giorni dalla stessa, o che si opponessero consapevolmente allo scopo sociale.

Una volta trascorsi dieci anni dal decesso di un membro senza che i successori abbiano comunicato a SWISSPERFORM un rappresentante comune, l'affiliazione cessa per la fine dell'anno successivo.

La cessazione dell'affiliazione dovuta a una delle ragioni di cui ai capoversi 2 e 3 ha come conseguenza la contemporanea fine del contratto.

In caso di radiazione dall'elenco dei membri per mancanza di un indirizzo valido ai sensi del capoverso 2, o nel caso di cessazione dell'affiliazione per mancata comunicazione di un rappresentante ai sensi del capoverso 3, il prodotto della gestione che non può essere versato verrà conservato per altri cinque anni; trascorso tale periodo diverrà di proprietà di SWISSPERFORM.

Fintanto che il saldo di conto del membro è negativo, sono sospesi il diritto di disdetta del membro, il diritto di limitazione della cessione dei diritti ai sensi delle cifre 3.3 e/o 4.2 delle presenti Condizioni generali di gestione nonché la cessazione automatica del contratto per mancanza di un indirizzo valido ai sensi del capoverso 2, combinato con il capoverso 4.

Con la cessazione del contratto, il membro tornerà a essere titolare dei diritti ceduti.

Non risentiranno della cessazione del contratto le utilizzazioni già concesse in licenza da SWISSPERFORM e che hanno luogo solo dopo la scadenza del contratto.

15.3 Conseguenze finanziarie in caso di cessazione del contratto

Il membro ha diritto di ricevere da SWISSPERFORM, rispettivamente dall'organizzazione incaricata, anche dopo la cessazione del contratto, il conteggio delle utilizzazioni concesse nel corso della durata del contratto nonché il pagamento delle indennità che gli spettano. Qualora SWISSPERFORM venisse a conoscenza dal membro che per il periodo dopo la cessazione del contratto egli è membro di un'altra organizzazione estera addetta alla riscossione con cui SWISSPERFORM ha sottoscritto un contratto di reciprocità per la gestione dei diritti di protezione affini e che il membro ha ceduto a quest'organizzazione i propri diritti di gestione anche in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, SWISSPERFORM potrà versare le indennità successive dipendenti da utilizzazioni avvenute nel corso del contratto a questa organizzazione addetta alla riscossione, con l'invito a farle proseguire al membro. Tuttavia SWISSPERFORM non è tenuta a effettuare indagini sulle eventuali affiliazioni del membro a organizzazioni estere addette alla riscossione avvenute dopo la cessazione del contratto.

Non vi sono altri diritti di natura finanziaria verso SWISSPERFORM.

* * * * *